

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CELIDONIO, BLOISE, BARDI, CIPELLINI, CATELLANI, AVEZZANO COMES, CASTELLACCIO e FORMICA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1970

Norme integrative al regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 818, concernente la istituzione del Corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare

ONOREVOLI SENATORI. — Con il regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 818, è stato istituito il Corpo in congedo della giustizia militare — categoria magistrati — formato esclusivamente da ufficiali nella posizione di congedo.

Il Corpo comprende un ruolo ordinario, un ruolo di riserva e un ruolo ausiliario. Il ruolo ordinario e quello di riserva sono costituiti fin dal tempo di pace, mentre il ruolo ausiliario viene costituito solo in caso di mobilitazione generale o parziale e quando altra necessità lo imponga.

Nel ruolo ordinario sono iscritti di diritto tutti i magistrati della giustizia militare in attività di servizio.

Nel ruolo di riserva sono iscritti di autorità con il loro grado tutti gli ufficiali del ruolo ordinario all'atto del raggiungimento degli ordinari limiti di età nonchè i funzionari in attività di servizio della giustizia militare già nominati ufficiali in congedo nel ruolo ordinario, che abbiano lasciato il servizio predetto per passaggio ad altra amministrazione o per collocamento a riposo

o per dimissioni, prima di aver raggiunto come ufficiali del corpo i prescritti limiti di età (articolo 10, lettere *a*] e *b*]).

Nessuna iscrizione di diritto o di autorità è invece prevista per l'appartenenza al ruolo ausiliario, atteso che esso, cessate le necessità che ne abbiano consigliato la costituzione, viene sciolto ed in tal caso i suoi componenti vengono a cessare di far parte del Corpo, conservando il titolo onorifico del grado raggiunto.

Dalla normativa di cui alla lettera *b*) dell'articolo 10 del regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, si rileva che, mentre per i magistrati che abbiano lasciato il servizio, per passaggio ad altra amministrazione o per altri motivi, prima degli ordinari limiti di età, è prevista l'iscrizione di autorità nel ruolo di riserva, non si è altrettanto stabilito per gli altri funzionari di ruolo delle carriere direttive delle Amministrazioni della Difesa che abbiano lasciato l'Amministrazione militare e siano passati con o senza soluzione di continuità nei ruoli della magistratura ordinaria o amministrativa.

Se lo scopo per l'iscrizione di autorità nel ruolo di riserva è stato dettato dalle necessità di immettere persone di comprovata competenza, non si vede come non debba essere analogamente disposto per l'iscrizione nel ruolo medesimo dei magistrati ordinari o amministrativi che, per avere esplicato per il passato le loro funzioni a contatto con gli ambienti militari sia come funzionari della carriera direttiva per un periodo di almeno 18 mesi (superiore allo stesso tirocinio giudiziario di sei mesi di cui all'articolo 13 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316) che come ufficiali di complemento di grado non inferiore a quello di capitano (corrispondente alle funzioni iniziali di sostituto procuratore militare o di giudice istruttore di terza classe) oppure come ex combattenti o reduci, hanno avuto indubbiamente una profonda conoscenza dello stesso ambiente militare in cui operano i soggetti che dovrebbero eventualmente giudicare.

Il limite minimo di età è stato poi fissato in anni 32 in conformità di quanto stabilito dall'articolo 21 del regio decreto-legge numero 2397 per le nomine all'esterno.

Va pure considerato che con il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, è stato modificato radicalmente il precedente ordinamento mediante la soppressione del Corpo della giustizia militare e l'attribuzione dello stato giuridico di personale civile ai magistrati militari, di tal che non si è prescritto — come del resto avviene per gli ufficiali del ruolo ordinario — a titolo inderogabile il requisito di aver prestato servizio militare. A tal fine troveranno applicazione le stesse norme che prescrivono i requisiti fisici per l'ammissione al concorso ad uditore giudiziario militare.

È appena il caso di soggiungere che il ruolo di riserva è illimitato (articolo 10, ultimo comma del regio decreto n. 2397) e che il presente disegno di legge non apporterà alcun onere di carattere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono iscritti di autorità nel ruolo di riserva del corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare con grado militare corrispondente alle funzioni rivestite nella magistratura di appartenenza secondo l'equiparazione stabilita dall'articolo 3 del regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 818, i magistrati ordinari o amministrativi che abbiano prestato servizio nei ruoli organici delle carriere direttive in una Amministrazione dipendente dal Ministero della difesa per un periodo non inferiore a mesi 18, in possesso dei requisiti di cui all'articolo seguente.

I predetti, una volta nominati ufficiali, non possono conseguire alcuna promozione.

Il grado massimo conferibile non può comunque essere superiore a quello di maggior generale.

Art. 2.

Per ottenere l'iscrizione di cui al precedente articolo, occorre:

1) avere compiuto il 32° anno di età e non superato i limiti di età stabiliti per il ruolo, categoria e grado cui si ha titolo;

2) avere raggiunto il grado di ufficiale di complemento non inferiore a quello di capitano;

3) avere la idoneità fisica richiesta per la nomina a magistrato militare ai sensi della legge 21 marzo 1953, n. 210;

4) esercitare le funzioni di magistrato ordinario o amministrativo da almeno otto anni.

Si prescinde dal requisito di cui al precedente numero 2) nei riguardi degli aventi diritto in possesso della qualifica di combattente, di reduce dalla prigionia, dalla deportazione o dall'internamento.

Art. 3.

Le domande intese ad ottenere il riconoscimento del titolo alla iscrizione nel ruolo di riserva debbono essere corredate dai seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) copia dello stato di servizio se l'avente diritto è ufficiale in congedo ovvero copia del foglio matricolare se l'avente diritto è sottufficiale o militare di truppa in congedo ovvero è stato dispensato dalla chiamata alle armi;
- 3) copia dello stato di servizio civile attestante il periodo di servizio prestato nella magistratura ordinaria o amministrativa da almeno otto anni;
- 4) certificato rilasciato da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo comprovante che l'interessato ha l'idoneità fisica necessaria per la nomina ad ufficiale in congedo della giustizia militare;
- 5) documentazione comprovante l'avvenuto riconoscimento delle qualifiche combattentistiche per gli aspiranti in possesso di tali titoli.

Art. 4.

Le domande, corredate della prescritta documentazione, dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.